COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 14 del 23/05/2025

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 13/2025 DI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE DELLE ACQUE RICOMPRESE NEL TRATTO DEL LITORALE DI CAPOTERRA LOCALITA' SU SPANTU II

C_B675 - - 1 - 2025-05-26 - 0019301

IL SINDACO

PREMESSO CHE con l'ordinanza sindacale n. 13 del 21/05/2025 si ordinava il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE delle acque ricomprese nel tratto di litorale di Capoterra località Su Spanti II le cui coordinate vengono di seguito riportate:

Comune	CAPOTERRA	Provincia	CA
cod.stazione Regionale	B068CA	denominazione	SU SPANTU II
codice Numind	IT020092011002		

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Coord. Est	1.501.308	Coord. Nord	4.331.564
FINE	Coord. Est	1.501.536	Coord. Nord	4.332.683
Lunghezza tratto (m)				

Richiamata la nota del 23/05/2025 avente ad oggetto "COMUNICAZIONE DI REVOCA DEL FUORI NORMA STAGIONE BALNEARE 2025" (prelievo del 22/05/2025) dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ARPAS, ai sensi del D.Lgs n.116/08. Art.2 c.4 del D.M. 30/03/2010 pervenuta via pec in data 23/05/2025, con la quale si segnala che dai campionamenti effettuati in data 22/05/2025 si è accertato che i valori dei parametri fissati dal d.lgs. 116/2008 **SONO RIENTRATI NEI LIMITI DI LEGGE** nelle acque di balneazione del medesimo tratto di litorale;

Rilevato che l'area di balneazione oggetto della presente ordinanza è di competenza di questo Ente;

Ritenuto pertanto necessario **REVOCARE** l'ordinanza n. 13 del 21/05/2025 e consentire nuovamente la balneazione nel tratto di litorale indicato;

ORDINA

DI REVOCARE L'ORDINANZA N. 13 DEL 21/05/2025 riguardante il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE delle acque ricomprese nel tratto di litorale di Capoterra in localita Su Spantu II consentendo nuovamente la balneazione nel tratto di litorale indicato;

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica, compreso l'albo pretorio comunale, non potendo procedersi alla notifica ad personam;

Che venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale del Comune di Capoterra;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

C_B675 - - 1 - 2025-05-26 - 0019301

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/05/2025

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

La presente ordinanza viene notificata:

- Prefettura di Cagliari;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cagliari – Servizio Igiene Pubblica;
- ARPAS Sardegna di Cagliari;
- Polizia Locale di Capoterra;
- Stazione Carabinieri di Capoterra;
- Compagnia Barracellare di Capoterra;
- Capitaneria di Porto di Cagliari;
- Ministero della Salute, tramite: dgprev@postacert.sanita.it;
- Regione Autonoma della Sardegna: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it;